



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**121/2015**  
**Settembre/14/2015 (\*)**  
**Napoli 24 Settembre 2015**

***L'Agencia delle Entrate, con la circolare n° 23/E del 9 giugno scorso, ha diramato le istruzioni per l'applicazione del nuovo ravvedimento "intermedio" per i versamenti e dichiarazione IMU di cui alla Legge di stabilità per il 2015.***

Un diverso tipo di ravvedimento, denominato "***ravvedimento intermedio***", è stato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (*id*: Legge n.190 del 23/12/2014), inserendo la nuova lettera *a-bis* all'articolo 13 del Dlgs 472/1997, **il quale prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione "avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni"**.

Il nuovo tipo di ravvedimento, che è applicabile autonomamente a tutti i tributi sia locali che statali, va ad affiancarsi agli istituti già noti del ravvedimento "*breve*" e del ravvedimento "*lungo*".

Orbene, in sede pratica di applicazione di questo nuovo tipo di ravvedimento ai pagamenti dell'IMU e della TASI, porta ad individuare facilmente le date entro cui i contribuenti possono sanare le eventuali irregolarità commesse.

Ricorrendo al ravvedimento "*intermedio*", il contribuente ha sempre la facoltà di sanare la propria posizione pagando il tributo non versato insieme alle sanzioni ridotte e agli interessi legali.

Con riferimento a quest'ultimo tipo di ravvedimento, ricordiamo che la scadenza del versamento dell'acconto IMU/TASI era fissata per il 16 giugno 2015 e chi non ha provveduto si trova, fuori i tempi massimi sia per avvalersi del ravvedimento "sprint" (0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno) che del ravvedimento "breve" (3% ossia un decimo del 30% entro 30 giorni).

La Legge di Stabilità 2015, di fatto, ha voluto estendere la facoltà di regolarizzazione per i contribuenti, ampliando il termine per intervenire con sanzioni ridotte, anche se, però, la stessa norma ha creato dubbi applicativi sulla decorrenza dei 90 giorni, se dalla data della violazione ovvero dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione.

E' intervenuta sulla *querelle*, **l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 9 giugno 2015, chiarendo che il termine di 90 giorni per effettuare il nuovo ravvedimento "intermedio" decorre dalla data della violazione, se si tratta di omesso o tardivo versamento.** Il chiarimento in parola si riferisce ai tributi erariali ma è applicabile anche a tutti i tributi locali.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate non entra nel merito della questione relativa alla natura della dichiarazione IMU o TASI, se "periodica" o meno, ma perviene alla conclusione che i 90 giorni decorrono dal termine per effettuare il versamento. Pertanto, la nuova disposizione va interpretata tenendo conto delle sue finalità, dirette a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Per tali violazioni, pertanto, il termine iniziale per il ravvedimento di cui alla lettera *a-bis* decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Occorre, perciò, **distinguere il caso di un illecito di versamento da una dichiarazione infedele**: nel primo caso, la data di partenza per il calcolo dei 90 giorni è quella di scadenza del relativo obbligo; nel secondo caso, il termine da considerare per l'inizio del calcolo è quello di scadenza della denuncia.

### ***I nuovi termini di sanatoria per l'IMU***

I 90 giorni di tempo per sanare il mancato versamento della prima rata IMU 2015 e, quindi, di avvalersi del nuovo ravvedimento intermedio sono scaduti il

14 settembre 2015. Entro tale data, il contribuente avrebbe dovuto versare l'importo non pagato, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3,33% (un nono del 30%).

Resta inteso che, **che dal 15 settembre, è comunque ancora aperta la possibilità del ravvedimento lungo, a tutto il 30 giugno 2016, con il pagamento della sanzione ridotta del 3,75%** (un ottavo del 30%)

### **Dichiarazione infedele/omessa dichiarazione**

Per ovviare ad una dichiarazione "infedele" IMU riferita all'anno 2014, ed avvalersi del ravvedimento breve, il termine dei 90 giorni dalla scadenza della denuncia scade il 28 settembre 2015, pagando la sanzione ridotta del 5,55%, con possibilità, comunque, dal 29 settembre 2015, di optare per il ravvedimento lungo entro il 30 giugno 2016.

**Il 28 settembre scadono contestualmente anche i termini del ravvedimento *intermedio de quo* per l'omessa dichiarazione IMU riferita al 2014** (entro 90 giorni dalla violazione) con il pagamento della sanzione ridotta del 10%.

### **Riepilogo**

Nella tabella vengono riportate **tutte le fattispecie di ravvedimento applicabili all'IMU e alla TASI:**

Tipo di ravvedimento	Termine di ravvedimento	Sanzione ridotta	Sanzione da applicare (%)			
			1)	2)	3)	4)
Brevissimo ( <i>sprint</i> )	Entro 14 giorni	1/15	5)	6)	7)	8)
			9)	10)	11)	12)
			13)	14)		

Breve <i>Lett. a)</i>	Entro 30 giorni	1/10	3%
"Intermedio" <i>Lett. a-bis)</i>	Entro 90 giorni	1/9	3,33%
Lungo <i>Lett. b)</i>	Entro la dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8	3,75%

### ***Ravvedimento Imu e Tasi: le scadenze da ricordare***

L'IMU e la TASI devono attualmente essere versate in due rate: l'acconto entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre di ciascun anno, salva la possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Nel caso in cui il contribuente intenda versare in un'unica soluzione, è bene verificare la possibilità che vi sia una modifica della delibera comunale nel caso che il versamento di giugno si sia rivelato insufficiente.

Per quanto riguarda **la prossima scadenza del 16 dicembre 2015** dell'IMU e della TASI, si ricorda quindi che:

- **entro il 30 dicembre 2015** è possibile usufruire del ravvedimento sprint, con la riduzione della sanzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo;
- **entro il 16 gennaio 2016** è possibile usufruire del ravvedimento breve, con la riduzione della sanzione a 1/10;
- **entro il 14 marzo 2016** è possibile usufruire del ravvedimento intermedio *de quo*, con la riduzione della sanzione a 1/9.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**